



Proposta	n. PDEL-2026-69 del 21/05/2026
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2026-68 del 26/05/2026
Oggetto	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura - Direzione Tecnica. Approvazione del Protocollo di Intesa promosso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna ai fini della omogenea applicazione della disciplina prevista per il procedimento di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali di cui alla Parte sesta-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Dirigente proponente	Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura - Fantini Giovanni
Responsabile del procedimento	Fantini Giovanni

Questo giorno *26/05/2026* il Direttore Generale, Ing. Ferrecchi Paolo, delibera quanto segue.

VISTI:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- l'art. 14 della citata L.R. n. 44/1995 il quale prevede che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza il personale dell'Agenda rivesta anche la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 08/10/2025 sulla determinazione degli importi per le asseverazione e le prescrizioni tecniche relative ai procedimenti di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali;

RICHIAMATO:

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

PREMESSO:

- che la richiamata Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) la Parte sesta-bis, che prevede l'estinzione di molteplici reati ambientali di natura contravvenzionale tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia giudiziaria, e il successivo pagamento in sede

amministrativa di una sanzione pecuniaria;

CONSIDERATO:

- che al fine di rendere omogenea l'applicazione nel territorio emiliano-romagnolo degli adempimenti previsti dalla suddetta normativa si sono svolti alcuni incontri istruttori tra la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, le Procure presso i Tribunali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Rimini, la Direzione Generale di Arpae, la Direzione Marittima di Ravenna, il Comando Regionale dei Carabinieri Forestali per l'Emilia Romagna, il Comando Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale e Transizione Ecologica di Venezia (competente anche per l'Emilia-Romagna) ed il Comando del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Bologna;

RILEVATO:

- che in esito a tali incontri è stato concordato uno schema di Protocollo di Intesa, allegato sub A) alla presente deliberazione, che individua i presupposti e le modalità di irrogazione delle prescrizioni ambientali asseverate tecnicamente, assegnando ad Arpae Emilia Romagna un ruolo prioritario nell'applicazione delle disposizioni della richiamata Legge n. 68/2015, confermando, tra l'altro, l'Agenzia quale unico soggetto istituzionale preposto all'asseverazione tecnica alle prescrizioni anche assunte da altri organi accertatori;
- che il nuovo Protocollo di cui sopra andrà ad aggiornare e sostituire quello attualmente vigente, sottoscritto in data 18/05/2016, che verte sui medesimi argomenti;

SPECIFICATO:

- che gli enti sottoscrittori si impegnano ad effettuare almeno un incontro annuale in ordine all'andamento dell'attuazione del Protocollo, nonché per l'esame di ogni altra tematica attinente alle aree di interesse oggetto dell'intesa;

RITENUTO:

- che le attività previste nel Protocollo siano conformi alle finalità istituzionali di Arpae Emilia-Romagna;
- pertanto opportuno di approvare lo schema di Protocollo di Intesa di cui sopra, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Direttore Generale dell'Agenzia;

SU PROPOSTA CONGIUNTA:

- del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura, Avv. Giovanni Fantini, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, i quali hanno espresso parere favorevole in merito

alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è lo stesso Avv. Giovanni Fantini, Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura di Arpae;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa promosso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna ai fini della omogenea applicazione della disciplina prevista per il procedimento di estinzione dei reati contravvenzionali ambientali di cui alla Parte sesta-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che alla sottoscrizione per conto di Arpae Emilia-Romagna del Protocollo in questione provvederà il Direttore Generale dell'Ente.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Ing. Ferrecchi Paolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

PROTOCOLLO DI INTESA tra

- Procura Generale presso la Corte d'appello di Bologna
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia – Emilia-Romagna
- Direzione Marittima di Ravenna
- Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, in rappresentanza di tutti i reparti del C.U.F.A.A. (*Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari*) dell'Arma dei Carabinieri operanti nella Regione Emilia-Romagna

ai fini della omogenea applicazione nel territorio distrettuale della disciplina prevista per i reati in materia ambientale, con particolare riferimento al procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui alla Parte sesta-bis del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, introdotta dall'art. 1 comma 9 della legge 22 maggio 2015 n. 168.

Premessa

- A) Il presente Protocollo di intesa in materia ambientale modifica, integra e sostituisce il precedente accordo operativo funzionale per la salvaguardia della dimensione ambientale nella regione Emilia-Romagna, sottoscritto tra le medesime parti in data 18 maggio 2016, adeguandolo ai sopravvenuti interventi normativi in materia¹ e nell'orbita della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 che ha elevato l'ambiente inserendolo (art. 9, comma 3)

¹ Da ultimo il D.L. n. 116/2025 (c.d. Decreto Terra dei Fuochi) convertito con modifiche dalla L. n. 147/2025, nonché il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica datato 08.10.2025 (Pubblicato in G.U. n. 38 del 16.02.2026).

Le riflessioni che hanno condotto all'adozione del presente testo hanno tenuto conto anche di quanto previsto dalle Linee Guida SNPA 2024 (Delibera del Consiglio SNPA n. 252/2024 del 23.07.2024).

tra i beni ed interessi il cui obbligo di tutela è di rilievo costituzionale anche nell'interesse delle future generazioni (c.d. “*unborn generations*”).

- B) Nelle more dell'*iter*² che ha portato alla revisione del presente protocollo è stato pubblicato il d. lgs. n. 81/2026³, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione del ***Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale***⁴.

Alla luce di tale ultimo testo normativo, il presente protocollo assume altresì una funzione propedeutica all'attuazione del Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale.

- C) Come già evidenziato nel precedente accordo, la legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice dell'ambiente (d. lgs. n. 152/2006) la parte sesta-bis intitolata alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Si tratta di un procedimento che vale ad estinguere alcune fattispecie di reati ambientali tramite l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e il successivo pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione (art. 318- quater). In ragione del coinvolgimento nella procedura dell'organo accertatore, dell'organo asseveratore e dell'ufficio della procura della Repubblica competente per territorio, è opportuno stabilire – tra gli uffici che sottoscrivono il protocollo – modalità condivise di intervento per standardizzare e rendere più veloci gli adempimenti previsti dalla legge. È altresì primaria l'esigenza di un'applicazione omogenea, nel territorio della regione Emilia-Romagna, di una disciplina che si presta ad interpretazioni

² I lavori che hanno condotto all'approvazione e sottoscrizione del presente protocollo si sono snodati attraverso plurimi confronti tra gli enti sottoscrittori, tra cui le riunioni plenarie tenute presso la Procura Generale di Bologna in data 11 dicembre 2025, 15 aprile 2026, e 26 maggio 2026 (data della sottoscrizione).

³ Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81 (*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE*), pubblicato sulla G.U. n. 113 del 18 maggio 2026, con entrata in vigore il 2 giugno 2026.

⁴ L'art. 10 prevede che al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorità competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale di cui fanno parte: il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato; i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati; il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attività di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale. Il Procuratore medesimo, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorità competenti e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettività e l'efficacia dell'attività di coordinamento investigativo e le attività di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attività a lui attribuite nel Sistema, può altresì avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtù delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

talvolta non univoche. Va, in altri termini, evitato che i cittadini si trovino davanti ad applicazioni diverse della legge a seconda del circondario di tribunale in cui il reato è stato commesso.

- D) Le condizioni esplicitate dalla norma per l'ammissione alla procedura sono due: 1) che il reato sia una contravvenzione (restando esclusi i delitti); 2) che l'illecito non abbia cagionato "*danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*" (art. 318-bis c.p.).

La discussione tra i sottoscrittori del protocollo ha tuttavia portato ad individuare una terza condizione per l'applicazione della disciplina, desumibile da un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa: si ritiene che la procedura di estinzione possa applicarsi alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (arresto o ammenda), restandone escluse le fattispecie sanzionate con sola pena detentiva (arresto) o con pena congiunta (arresto e ammenda).

- E) Le ragioni di tale scelta interpretativa possono così sintetizzarsi: l'art. 318-quater del d. lgs. n. 152/2006 fa riferimento al pagamento di una "*una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*". La disposizione nulla dice in ordine a un'eventuale conversione della pena detentiva in pecuniaria, per cui –stando alla lettera della norma– la procedura non è applicabile alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.

Applicare la disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta (arresto e ammenda) e non a quelle punite con il solo arresto sarebbe contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (trattamento uguale di casi uguali e dissimile di casi differenti), perché persone che hanno commesso reati meno gravi (puniti con il solo arresto), sarebbero escluse da una disciplina di favore che si applicherebbe, invece, a chi ha commesso reati più gravi (sanzionati con pena congiunta).

D'altro canto, applicare la procedura estintiva alle contravvenzioni che prevedono la pena detentiva, da sola o congiunta che sia, facendo ricorso al criterio di ragguglio tra pene detentive e pecuniarie di cui all'art. 135 c.p. (250 € per ogni giorno di pena detentiva) trova tre ragioni di contrarietà. In primo luogo, l'art. 318-quater d. lgs. n. 152/2006 non fa riferimento a questo criterio, sicché applicarlo in ragione della fattispecie applicativa generale contenuta nella norma del codice penale ("quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive"), non pare appieno aderente al principio di legalità (art. 25, comma 2, Cost.), che impone che sia il legislatore a stabilire chiaramente, per legge, i presupposti per l'applicazione della pena e non il giudice, in via interpretativa.

- F) In secondo luogo, ciò che assevera in termini di concretezza attuativa le perplessità su evidenziate, l'applicazione del criterio "*un giorno di arresto/250€ di ammenda*", priverebbe in larga parte di effetti pratici la disciplina, con riguardo alle contravvenzioni in esame. Basti pensare che vi sono contravvenzioni punite con l'arresto fino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 11 d. lgs. n. 152/2006), per le quali la procedura estintiva sarebbe accessibile al contravventore pagando una somma pari a 68.437 € (un

quarto del massimo della pena prevista, previo ragguglio). Alle contravvenzioni punite con pena congiunta per le quali l'arresto può arrivare sino a tre anni (v. ad es. l'art. 137 comma 5 ultima parte d. lgs. cit.), a quella somma si aggiungerebbe un quarto della pena pecuniaria (nell'esempio, altri 30.000 €). L'osservazione non solo rende evidente come l'applicazione della disciplina alle contravvenzioni sanzionate (anche) con l'arresto incontrerebbe difficoltà pratiche, stante la sua esosità, ma porta ulteriore conforto alla tesi della improponibilità di un'interpretazione giurisprudenziale che arrivi agli effetti pratici ora indicati (una quantificazione assai elevata delle somme richieste al contravventore).

- G) In terzo luogo, non consta ai sottoscrittori dell'accordo che la disciplina estintiva sia stata applicata, altrove, anche alle contravvenzioni punite con il solo arresto. Anche la giurisprudenza di legittimità si è attestata sul tale criterio interpretativo (vedasi Cass. n. 92962/2023). Il che conferma l'impraticabilità del ragguglio pena detentiva/pena pecuniaria ex art. 135 c.p., e costituisce un ulteriore argomento a sostegno dell'interpretazione per cui la somma da pagare per estinguere il reato è quella desumibile dalla stretta lettera della legge (che fa riferimento alla sola ammenda). L'argomento rafforza, altresì, la tesi della irragionevolezza di un'applicazione della disciplina alle contravvenzioni punite con pena congiunta, le quali sarebbero doppiamente favorite: non solo rispetto alle contravvenzioni con il solo arresto (escluse dal beneficio), ma anche con riferimento a quelle punite con la sola ammenda o con pena alternativa. Esse sarebbero, infatti, equiparate a queste ultime, eliminando ogni significato alla pena detentiva in termini di disvalore da elidere con l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma prevista.
- H) A favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa milita altresì la circostanza che la disciplina è mutuata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. del d. lgs. n. 758/1994, che – appunto – si riferisce a queste sole contravvenzioni (art. 301 d. lgs. n. 81/2008).
- I) Da ultimo, si osserva che l'art. 318-septies d. lgs. 152/2006 dispone che un inadempimento tardivo, ma comunque congruo, oppure l'eliminazione delle conseguenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle dettate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione della oblazione ex art. 162-bis c.p. e che, quest'ultima norma, non si applica alle contravvenzioni punite con l'arresto o con pena congiunta. Ragioni di coerenza sistematica e, ancora una volta, di ragionevolezza portano a ritenere che il campo delle contravvenzioni estinguibili con la nuova procedura coincida con quello cui si applica l'oblazione del codice penale. Diversamente, esisterebbe un'area di contravvenzioni estinguibili ex parte sesta-bis alla quale non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 318-septies (perché punite con pena detentiva o congiunta).

Tanto premesso si conviene quanto di seguito riportato in dettaglio.

1. La procedura estintiva è ammissibile per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal d. lgs. n. 152/2006 punite con pena pecuniaria (ammenda) ovvero alternativa (arresto o ammenda).
2. La valutazione del danno o pericolo concreto e attuale di danno è effettuata prima battuta dall'organo accertatore, ma un eventuale contrario avviso del procuratore della Repubblica – al quale la notizia di reato va comunque trasmessa senza ritardo ex art. 347 c.p.p. – determina la esclusione o la ammissione del contravventore alla procedura, essendo questa, pur sempre, una condizione negativa dell'esercizio dell'azione penale (ovvero di procedibilità), la cui valutazione finale è necessariamente rimessa alla autorità giudiziaria, cui è devoluto l'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Quanto alla definizione di “danno o pericolo concreto ed attuale di danno”, appare opportuno, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida SNPA n. 52/2024, utilizzare un criterio teleologico ritenendo applicabile la procedura estintiva quando l'illecito può essere rimosso negli effetti, in una tempistica ragionevole⁵; ovvero, più specificamente, quando sia possibile:

- i. *ottenere la completa reversibilità degli effetti;*
- ii. *rimuovere facilmente ed in breve termine (o in tempi compatibili con i tempi processuali) gli effetti pregiudizievoli del reato;*
- iii. *ottenere il ripristino dello stato dei luoghi”.*

Per contro, la procedura non risulterà applicabile laddove:

- *gli effetti pregiudizievoli siano irreversibili o difficilmente reversibili;*
- *i processi di rimozione degli effetti siano complessi e richiedano tempi lunghi (ad esempio, laddove sia necessario un procedimento amministrativo di bonifica dei siti inquinati);*
- *non sia possibile ottenere il ripristino della situazione precedente.*

Queste precisazioni comportano che:

- a) la somma da richiedere al contravventore sarà determinata con riferimento al quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa (art. 318- quater comma 2);
- b) l'organo accertatore, sia che si tratti di ente specializzato, sia che si tratti di polizia giudiziaria non specializzata, dovrà senza ritardo riferire alla autorità giudiziaria – preferibilmente con la stessa notizia di reato – ogni elemento utile per le opportune valutazioni di merito in ordine al danno

⁵ La giurisprudenza ha chiarito, sul punto, che *il giudice, ai fini dell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è tenuto ad effettuare una verifica fattuale delle conseguenze già effettivamente prodotte dalla condotta incriminata, facendo applicazione del principio di cd. "offensività in concreto", posto che essa risulta in linea con il disposto dell'art. 9, comma 3, Cost., introdotto dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, e soddisfa, allo stesso tempo, esigenze di general-prevenzione postume (Cass. 32962/2023, Rv. 284942-01); e che in tema di reati ambientali, il danno previsto dall'art. 318-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ostativo alla estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale non si identifica con il "danno ambientale" di cui all'art. 300 del medesimo d.lgs., potendo avere dimensioni e consistenza minori e riguardare, oltre le risorse naturali, anche quelle urbanistiche o paesaggistiche protette (Cass. 25528/2021, Rv. 281733-01).*

o pericolo di danno. In particolare, motiverà adeguatamente la ritenuta inammissibilità della procedura (presenza del danno o del pericolo concreto e attuale).

Nei casi ritenuti dubbi curerà comunque la tempestiva comunicazione, anche per le vie brevi, con l'organo asseveratore (come di seguito individuato) e con la competente Procura della Repubblica;

- c) ai fini dell'agevolazione di queste ultime comunicazioni, sarà cura dei Procuratori della Repubblica nominare, all'interno dell'ufficio, un responsabile dei contatti con gli organi accertatori/asseveratori, scegliendolo preferibilmente all'interno del gruppo specializzato di Sostituti che trattano la materia ambientale. Il nominativo del contatto individuato e le modalità per un suo pronto reperimento saranno comunicati dai Procuratori della Repubblica all'ARPAE, ai Carabinieri specializzati (Forestali, Noe), alla Direzione Marittima di Ravenna, nonché alle altre forze di polizia giudiziaria competenti per gli accertamenti.
3. L'organo asseveratore delle prescrizioni è – con riferimento alle prescrizioni di tutti gli organi accertatori – l'ARPAE regionale⁶. Tale organo avrà cura di predisporre ed aggiornare con cadenzata periodicità le prescrizioni standard per ciascuna delle violazioni estinguibili ai sensi della Parte sesta-bis del codice dell'ambiente. Tali prescrizioni saranno messe a disposizione e diffuse tra le forze di polizia giudiziaria, tramite i vertici competenti, ai fini di una più agevole adozione delle prescrizioni specifiche da adottare nei singoli casi concreti.
4. Nei casi più complessi, laddove si trovi in dubbio circa la prescrizione da impartire al/ai contravventore/-i, l'organo accertatore prenderà contatto con i competenti uffici dell'ARPAE regionale ai fini dell'individuazione delle disposizioni da impartire ai fini della cessazione dell'illecito, delle eventuali situazioni pericolose e dell'attività potenzialmente pericolosa. Ove la situazione concreta evidenzii un dubbio in ordine alla prognosi di rimovibilità e ripristino della condizione ambientale compromessa attraverso le prescrizioni, l'organo accertatore contatterà prontamente la competente Procura della Repubblica per direttive sul caso.
5. In caso di prescrizione successiva all'accertamento dell'illecito, resta comunque fermo l'obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato all'autorità giudiziaria ex art. 347 c.p.p.; la comunicazione delle prescrizioni seguirà tempestivamente una volta che queste saranno impartite.
6. L'ARPAE, i Carabinieri Forestali e del NOE, e la Direzione Marittima di Ravenna, per quanto di competenza, cureranno i necessari coordinamenti

⁶ L'art. 161-bis del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare) ed il decreto interministeriale 11 aprile 2024 hanno attribuito competenza per l'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite in materia ambientale al personale specializzato dei Carabinieri, ma tale competenza non è ancora operativa (per mancata individuazione del personale e successiva attività di formazione e aggiornamento), per cui si rinvia a successivo momento la possibilità di prevedere eventuali poteri asseverativi del personale specializzato dei Carabinieri, previa modifica/revisione sul punto da parte di tutti i sottoscrittori.

con le Procure ai fini di valutare se le singole violazioni segnalate non siano condotte “spia” di delitti la cui commissione impedisce l’accesso alla procedura estintiva. Ad esempio, si valuterà se plurime violazioni delle disposizioni in materia di rifiuti non siano indici del reato di attività organizzate per il traffico illecito di cui all’art. 452-*quaterdecies* c.p. (ovvero di altri reati previsti dal libro II titolo VI-bis del codice penale), con competenza – tra l’altro – in capo alla Procura Distrettuale di Bologna (art. 51 comma 3-bis c.p.p.) e obbligo di informativa al Procuratore Nazionale Antimafia (art. 118-bis disp. att. c.p.p. come novellato dall’art. 1 comma 7 della legge 68/2015).

7. L’ARPAE regionale individuerà il proprio personale deputato ad emettere le asseverazioni, curando queste avvengano in tempi brevi, anche in considerazione che l’atto asseverativo è condizione di validità delle prescrizioni⁷. Gli organi accertatori cureranno la tempestiva comunicazione dell’asseverazione al/ai contravventore/-i nonché al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore (v. art. 318-ter comma 2 del d. lgs. n. 152/2006).
8. Poiché non è possibile un adempimento “disgiunto” o “*pro parte*” della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (dunque anche del legale rappresentante dell’ente di cui all’art. 318-bis comma 2) giova a tutti contravventori, in quanto l’obiettivo della prescrizione è quello di ripristinare la legalità ed eliminare gli effetti della violazione accertata, con conseguente prevalenza dello scopo ripristinatorio rispetto a chi sia effettivamente il concorrente che lo realizzi. Per quanto riguarda, invece, il pagamento della somma relativa alla sanzione pecuniaria, rappresentando un aspetto di carattere punitivo, ricade singolarmente su ciascun concorrente, per cui l’effetto liberatorio si avrà solo per coloro che abbiano versato tempestivamente la somma prevista dall’art. 318-*quater*, comma 2, d. lgs. n. 152/2006. La corresponsione della sanzione pecuniaria, pertanto, da parte di uno solo o di alcuni degli obbligati o da parte dell’ente o società da cui il/i contravventore/-i dipende/-ono, non giova agli altri responsabili.
9. Nelle ipotesi di concorso formale di reati e di reato continuato, l’avvio della procedura estintiva è rimesso alle valutazioni dell’A.G.; in tali evenienze, il riconoscimento del concorso formale ovvero della continuazione comporta l’aumento del triplo (anziché fino al triplo) del massimo dell’ammenda stabilita per la singola contravvenzione (ovvero per la più grave) e tale somma va poi ridotta nella misura prevista dall’art. 318-*quater* (un quarto)⁸.
10. Il termine di trenta giorni per il pagamento in via amministrativa fissato dall’art. 318-*quater* comma 2 d. L.vo 152/2006 è da ritenersi termine

⁷ Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la Direzione Generale di ARPAE comunicherà a tutti gli organi accertatori ed alle Procure della Repubblica quali sono gli uffici dell’Ente preposti alle asseverazioni (interne ed esterne), ed assicurerà tempestivi aggiornamenti in caso di eventuali modifiche organizzative future.

⁸ La giurisprudenza è costante sul punto, vedasi, fra le altre, Cass. n. 24909/2009, Rv. 243816-01; Cass. n. 2414/2006, Rv. 232880-01.

perentorio alla stregua dell'analogo termine fissato nell'art. 21 del d. lgs. n. 758/1994 (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. 7773 del 5/12/2013, Rv. 258852).

Con le ulteriori conseguenze che:

- non è ammessa la rateizzazione del pagamento;
- un pagamento successivo non sarà valevole ai fini della procedura di estinzione del reato, ma solo valutabile ai fini dell'oblazione ex art. 162-bis del codice penale, come sopra precisato (v. art. 318-septies comma 3 d. lgs. cit.).

11. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
12. I versamenti delle somme da effettuare in sede amministrativa per estinguere il reato saranno eseguiti tramite bonifico a favore della Tesoreria dello Stato⁹.
Oltre al pagamento della somma determinata quale pagamento della sanzione andrà effettuato anche il pagamento delle spese per gli oneri istruttori come previsto dall'art. 318-ter comma 4-bis, secondo il tariffario previsto dall'allegato 1 al decreto Ministro dell'Ambiente dell'8.10.2025 pubblicato nella G.U. del 16 febbraio 2026¹⁰. Il pagamento degli oneri aggiuntivi non costituisce condizione per l'estinzione del reato contravvenzionale.
13. Nel caso di contravvenzioni estinguibili con la procedura in esame e per le quali l'art. 25-undecies del d. lgs. n. 231/2001 preveda la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 ss. d. lgs. cit., l'organo accertatore eseguirà le dovute verifiche per l'applicazione della disciplina di settore, acquisendo in particolare il nominativo del legale rappresentante dell'ente o società al momento del reato e al momento dell'accertamento, l'organigramma aziendale e l'eventuale modello organizzativo di cui all'art. 6 d. lgs. cit.
14. L'eventuale responsabilità amministrativa dell'ente o società non è esclusa dall'adempimento delle prescrizioni (che varrà ai limitati fini di cui all'art. 17 d. lgs. cit.) e dal pagamento della somma di cui all'art. 318-quater comma 2 d. lgs. n. 152/2006 da parte del contravventore (arg. ex art. 8 d. lgs. n. 231/2001); in altri termini, anche in caso di estinzione del reato da parte

⁹ Utilizzando il seguente IBAN: IT64M0100003245BE00000003AZ, e indicando come beneficiario il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La Direzione Generale di ARPAE si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni delle modalità di pagamento.

¹⁰ Quanto alle modalità di pagamento delle spese, si conviene che ARPAE trasmetterà all'Ente accertatore, contestualmente all'atto di asseverazione, un bollettino precompilato (o altro analogo avviso di pagamento) con le indicazioni dell'importo dovuto all'Agenzia per l'asseverazione tecnica; bollettino o avviso di pagamento che sarà inviato o consegnato, da parte dell'Ente accertatore, al contravventore unitamente alla comunicazione di ammissione al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta allo Stato.

del contravventore, il procedimento a carico della società o ente potrà proseguire, sussistendone gli estremi.

15. Resta fermo che, ove gli organi accertatori debbano procedere ad analisi e verifiche che comportino necessità o facoltà di assistenza della difesa, saranno seguite le norme del codice di procedura penale che garantiscono i diritti degli indagati. Il procedimento, infatti, anche se può terminare con un'estinzione del reato in sede amministrativa, è e resta un procedimento penale regolato, in sede di indagini, dagli artt. 326 ss. del codice di procedura penale.

16. L'art. 131-bis co. 3 n. 4-ter c.p. (aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. a del d.l. n. 116/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2025) esclude espressamente i seguenti delitti dal campo di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: 255-ter; 256 co. 1-bis, 3, 3-bis; 256-bis; 259.

Con riferimento agli altri reati previsti dal TUA, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata (Cass. 32962/2023, Rv. 284942-02); e che comunque occorre sempre valutarsi l'effettivo pericolo di danno all'ambiente o la sua compromissione in concreto conseguente alla specifica condotta (Cass. 5410/2020, Rv. 278574-01).*

I sottoscrittori si impegnano a pianificare ed attuare periodici cicli di formazione diretti al personale dei servizi di polizia giudiziaria del distretto.

Si impegnano, altresì, ad effettuare almeno un incontro annuale in ordine all'andamento dell'attuazione del Protocollo, nonché per l'esame di ogni altra tematica attinente alle aree d'interesse oggetto della presente intesa.

Si provvederà, in ogni caso, ad una revisione del presente protocollo in occasione dell'emanazione delle linee guida del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 81/2026.

Sottoscritto in Bologna, il 26 maggio 2026

Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, dott. Paolo Fortuna

L'Avvocato Generale presso la Corte d'appello di Bologna (Referente rete ambientale), dott. Ciro Cascone

p. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dott.ssa Morena Plazzi (Procuratore Aggiunto delegato)

Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Ferrara, dott.ssa Ombretta Volta

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, dott. Enrico Cieri

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, dott. Luca Masini

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma, dott. Alfonso D'Avino

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, dott.ssa Grazia Pradella

p. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, dott. Stefano Stargiotti (sostituto procuratore delegato)

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, dott. Calogero Gaetano Paci

Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Rimini, dott.ssa Elisabetta Melotti

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, dott. Giuseppe Di Giorgio

Il Direttore della Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, Ing. Paolo Ferrecchi

Il Direttore Marittimo di Ravenna, C.V. (CP) Maurizio Tattoli

Il Comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, Col. Aldo Terzi
